



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 316, 28 ottobre/ 4 novembre 2004
Massima:	<p>Le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, commi 1 lett. d) e 2, 6 comma 2 e 15, commi 1 e 2 del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373 (Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al consiglio di Stato), nonché dell'art. 6 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 354 (Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia) sollevate dal Presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana sono inammissibili per difetto di rilevanza. Infatti il presidente del collegio non deve certo verificare, in sede di trattazione monocratica di una domanda cautelare, la legittimità di norme riguardanti la composizione del collegio giudicante il quale si deve costituire subito dopo per decidere sulla medesima domanda cautelare. Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dei medesimi articoli del D.Lgs 24 dicembre 2003, n. 373 il quale, in coerenza con il tenore letterale dell'art. 23 dello Statuto, ha mutato la struttura organizzativa del Consiglio di Giustizia Amministrativa ripristinando l'originario modello statutario di decentramento organizzato su due sezioni "staccate" del Consiglio di Stato dando così piena attuazione al principio di specialità contenuto nell'art. 23 succitato. L'art. 4, comma 1, lett. d), e comma 2, e l'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 373 del 2003 introducono un criterio organizzativo delle funzioni e degli uffici, il quale non è estraneo al principio di autonomia regionale, ma rispecchia i contenuti profondi della concezione autonomistica siciliana in tema di organizzazione della giustizia amministrativa che prevede l'attribuzione al Presidente della Regione della c.d. giustizia ritenuta per quanto concerne i ricorsi straordinari. Sono inammissibili ed infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, commi 1 lett.d), e 2, 6, comma 2 e 15, commi 1 e 2 del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella Regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato), nonché dell'art. 6 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 354 (Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia), sollevate dal Presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana in riferimento agli artt. 23 e 14, primo comma, dello Statuto speciale della Regione siciliana, ed agli art. 102, primo comma, 108 , 3 24, primo comma, 113, primo comma, 5, 117, primo e secondo comma, lett l), 120 secondo comma e alla VI disposizione</p>



	<p>transitoria, primo comma della Costituzione. Il D.lgs 24 dicembre 2003, n. 373, ha infatti, in coerenza con il tenore letterale dell'art. 23 dello Statuto, mutato la struttura organizzativa del Consiglio di Giustizia Amministrativa ripristinando l'originario modello statutario di decentramento organizzato su due sezioni "staccate" del Consiglio di Stato dando così piena attuazione al principio di specialità contenuto nell'art. 23 succitato. Non viene parimenti violata, la riserva di legge in materia di ordinamento giudiziario prevista in materia dall'art. 108, Costituzione, né l'art. 102, secondo comma relativo al divieto di istituire sezioni specializzate, né la VI disposizione transitoria della Costituzione avendo il d.lgs 373/2003 rango primario in quanto norma di attuazione di statuto speciale.</p>
NOTE:	

Redattore:

